CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 15/02/2023

OGGETTO: Costituzione di parte civile. Tribunale ordinario di Roma. Procedimento n. 37240/2022 RGNR e n. 34731/2022 GIP. Parte offesa Comune di Anzio.

L'anno duemilaventitre, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 17:0020, nella Sede Comunale di Villa Corsini Sarsina, si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n. 103483/2022, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Antonella Scolamiero	X	
Dott. Francesco Tarricone	X	
Dott. Agostino Anatriello	X	

Il Segretario Generale, Dott.ssa Paola Moroni, la Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che:

- il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 ed il conseguente affidamento della gestione dell'Ente ad una Commissione Straordinaria;
- con Decreto del Prefetto di Roma Prot. 435746/2022 acquisito agli atti dell'Ente con Prot. n. 99475/2022 viene decretata, con decorrenza immediata, la provvisoria amministrazione del Comune, con i poteri attribuiti agli organi dell'Ente, sino al perfezionamento dell'iter procedurale di scioglimento e comunque non oltre il termine di 60 giorni dall'adozione del citato decreto, ad una Commissione Straordinaria composta dal Prefetto a. r. D.ssa Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto a. r. Dott. Francesco Tarricone e dal Dirigente Area 1 Comparto Funzioni Centrali a.r. Dott. Agostino Anatriello;
- con D.P.R. del 23/11/2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/11/2022 e pervenuto presso l'Ente il 06/12/2022 con prot. n.103483/2022, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio, e confermata la composizione della Commissione di cui sopra; RICHIAMATO il Decreto 28 luglio 1995, n. 523 recante "Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali.";

RICHIAMATA la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 30/11/2022, con la quale a seguito dell'insediamento della Commissione straordinaria, si definivano le modalità organizzative idonee a garantire l'azione di indirizzo di specifica competenza dell'Ente ai fini del corretto e regolare andamento dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che

- nell'ambito dell'operazione Tritone, all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale che hanno determinato la nomina della Commissione Straordinaria;
- che l'organizzazione criminale mafiosa, come hanno evidenziato i recenti provvedimenti e come comprovato anche dalle recenti inchieste giudiziarie, manifesta la tendenza ad affermare la propria presenza sul territorio comunale;
- in data 23 novembre 2022 è intervenuta richiesta di rinvio a Giudizio dai Pubblici Ministeri nei confronti di vari imputati nel procedimento in parola;
- dall'analisi degli atti, si rileva una spiccata attività criminale di stampo mafioso di tipo 'ndranghetista nella zona geografica dei Comuni di Anzio, Nettuno e della Provincia di Roma e che detta attività criminale risulta essere una "costola" locale di una ben più ampia e ramificata associazione mafiosa;

PRESO ATTO che:

- la città di Anzio è stata direttamente interessata dalle attività criminali delle associazioni mafiose presenti sul territorio;
- appare evidente come la Città di Anzio sia da considerarsi vittima di un sistema criminale che per anni ha organizzato e sostenuto attività illecite a discapito delle istituzioni e di tutta la cittadinanza;

RILEVATA la necessità e l'opportunità che le amministrazioni pubbliche in ogni occasione siano il primo baluardo nella lotta alla criminalità organizzata anche partecipando alla costituzione di parte civile nei processi che riguardano il proprio territorio;

RITENUTO che:

- la priorità di una Pubblica Amministrazione sia quella di preservare l'integrità, la buona amministrazione e la trasparenza, oltre che educare alla legalità anche collaborando con le altre istituzioni e con le associazioni e i corpi intermedi;
- sussistono l'interesse ed il diritto del Comune di Anzio a costituirsi parte civile nel citato procedimento per i notevoli danni subiti e subendi oltre il notevole danno all'immagine, anche al fine di assicurare piena tutela all'Ente;
- il Comune di Anzio, quale ente esponenziale della collettività cittadina e dei suoi valori di riferimento, si ritiene parte offesa e soggetto danneggiato nel procedimento penale di cui si tratta, in quanto l'ente locale nel cui territorio operano associazioni criminali, è titolare, tanto più alla luce dello scioglimento ex art. 143 del TUEL, di un interesse differenziato, interesse al buon andamento leso dalle attività criminose oltre che;
- di un interesse sociale connesso con l'iniziativa economica lesa dalle attività criminali;
- di un interesse alla reputazione e all'immagine del Comune, che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni subiti nei confronti dei soggetti che concorrono nell'associazione; RILEVATO altresì che:
- la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;
- si rende necessario ed opportuno avviare ogni azione e intervento idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare la tutela oltre che il risanamento dell'ente locale:

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi parte civile nel procedimento n. 37240/2022 NR e n. 34731/2022 GIP del Tribunale di Roma, al fine di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;

CONSIDERATA la specifica natura e la complessità del giudizio, e dunque del conferimento dell'incarico è stato individuato *ex* art.2 del Disciplinare "Affidamento incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni" approvato con Deliberazione di G.C. n. 151 del 28/11/2019, l'Avv. Massimiliano De Benetti con studio in Padova, Via del Santo n. 41 e Roma Via del Plebiscito, n. 102 - quale legale cui conferire incarico di rappresentare il Comune di Anzio, quale parte offesa nel procedimento penale n. 37240/2022 NR e n. 34731/2022 GIP del Tribunale di Roma;

DATO ATTO che è stato interpellato l'Avv. Massimiliano De Benetti, circa la sussistenza delle condizioni per poter procedere con la costituzione di parte civile nel giudizio penale del Comune di Anzio "profilandosi una radicata rete criminale che negli anni ha costituito un controllo capillare sul territorio tale da influire pesantemente sotto il profilo dell'ordine pubblico";

VISTI e RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L. 247/2012 "Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense";
- il D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di G.C. n. 151 del 28/11/2019 con la quale è stato approvato il Disciplinare "Affidamento incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni";
- l'art. 17 del Codice dei contratti pubblici che esclude dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici medesimo i servizi legali elencati alla lettera d) del richiamato articolo 17;
- l'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, per il quale l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

- l'art. 2 del Disciplinare sopra citato secondo il quale "In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia.";

Con il parere favorevole reso sulla proposta dal:

- Dirigente del Servizio Legale in ordine alla regolarità tecnica.
- Dirigente Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e per la salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione.

- 1. **DI AUTORIZZARE** la costituzione di parte civile del Comune di Anzio, quale parte offesa nel procedimento NGRN 37240/2022 e 34731/2022 GIP del Tribunale di Roma, al fine di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;
- 2. **DI INDIVIDUARE** ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di Affidamento di incarichi di patrocinio legale dell'ente a professionisti esterni approvato con Deliberazione di G.C. n. 151 del 28/11/2019 l'Avv. Massimiliano De Benetti con studio in Padova, Via del Santo n. 41 e Roma Via del Plebiscito, n. 102 quale legale cui conferire incarico di rappresentare il Comune di Anzio, quale parte offesa nel procedimento penale NR 37240/2022 34731/2022 GIP del Tribunale di Roma nella fase preliminare ovvero nelle futura fase dibattimentale;
- 3. **DI PROCEDERE** al rilascio della procura alle liti, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di Anzio ogni più ampia facoltà di legge tra le quali quella di verificare ed eventualmente ricercare, sempre nell'interesse di questa Amministrazione, ogni possibile soluzione, anche stragiudiziale, che comporti vantaggio per l'Ente;
- 4. **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Ufficio Legale ogni adempimento necessario e conseguente alla presente deliberazione;
- 5. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma n. 4 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico n.267/2000;

Con voti favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1. di **APPROVARE** la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con separata votazione unanime favorevole.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Antonella Scolamiero Dott. Francesco Tarricone Dott. Agostino Anatriello Il Segretario Generale Dott.ssa Paola Moroni